

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
7691 R1	11 febbraio 2020	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

**della Commissione Costituzione e leggi
sull'iniziativa parlamentare 18 febbraio 2019 presentata nella forma
elaborata da Massimiliano Robbiani e cofirmatari per la modifica
dell'art. 60 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP):
introduzione dell'obbligo di presentazione del casellario giudiziale di altri
Paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza!**

(v. messaggio 21 agosto 2019 2019 n. 7691)

1. LA RICHIESTA DELL'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare elaborata di Massimiliano Robbiani e cofirmatari propone – allo scopo di «*garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini*» – che i candidati alla carica di Municipale, Granconsigliere e Consigliere di Stato «*in possesso di una seconda cittadinanza*» debbano presentare, oltre al «*casellario giudiziale svizzero*», anche il «*casellario del secondo Paese*».

L'iniziativista chiede pertanto di modificare nel seguente modo l'art. 60 cpv. 3 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), concernente le candidature per le elezioni:

³*Alla proposta devono essere uniti i seguenti documenti in originale:*

- *la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato;*
- *l'estratto del casellario giudiziale svizzero e, per chi è in possesso di un'altra cittadinanza, anche quello del secondo Paese nelle elezioni cantonali ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 e nell'elezione del Municipio; il regolamento disciplina i particolari.*

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato – malgrado ammetta che l'atto parlamentare abbia una sua logica, dato che «*cercherebbe di perseguire l'obiettivo secondo cui l'autorità, e quindi il cittadino [...] ottiene l'informazione su qualsiasi condanna in qualsiasi Paese subita da un candidato*» – non ritiene che «*nella realtà*» questo obiettivo sia raggiungibile, ciò per i seguenti motivi:

- le autorità non sono necessariamente a conoscenza se un cittadino svizzero abbia una o più altre nazionalità;
- esiste la possibilità che le condanne pronunciate all'estero nei confronti di cittadini svizzeri (indipendentemente dal fatto che abbiano anche una o più altre nazionalità) non siano sempre segnalate all'Ufficio federale di polizia. Inoltre, se lo sono, può darsi che la comunicazione non avvenga in maniera tempestiva, visto che l'art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale stabilisce che tale comunicazione

debba essere trasmessa soltanto «*almeno una volta all'anno*», per cui le «*informazioni su condanne pronunciate all'estero non sempre sono aggiornate*»;

- sempre secondo l'art. 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, le autorità svizzere «*non ricevono la comunicazione della condanna di una persona svizzera con la cittadinanza di un altro Stato, se questa è stata condannata sul territorio di questo secondo Stato*».

Il Consiglio di Stato conclude la sua presa di posizione affermando che vi sono «*importanti ragioni pratiche che sconsigliano la modifica proposta nell'atto parlamentare*» e invita pertanto il Gran Consiglio a respingere l'atto parlamentare di Massimiliano Robbiani.

3. LE RIFLESSIONI DELLA MAGGIORANZA DELLA COMMISSIONE

A titolo di premessa, si rileva che l'atto parlamentare fa riferimento alla legge del 7 ottobre 1998. Il 19 novembre 2018 il Gran Consiglio ha accolto la nuova LEDP, entrata in vigore il 1° settembre 2019: la norma che secondo l'iniziativista dovrebbe essere modificata risulta pertanto essere l'art. 47 cpv. 3, che regola il deposito dell'estratto del casellario giudiziale.

La Commissione Costituzione e leggi ha sentito in audizione l'iniziativista durante la sua seduta dell'8 ottobre 2019. In tale occasione egli ha precisato che ha presentato questa iniziativa parlamentare elaborata perché durante le ultime elezioni cantonali è venuto a conoscenza che un candidato al Gran Consiglio, che tra l'altro non è stato eletto, ha avuto alcune condanne in Italia. A suo dire, esiste una disparità di trattamento tra candidati, poiché:

- da un lato vi sono cittadini con il solo passaporto svizzero che hanno il casellario giudiziale "sporco" per aver commesso delle sciocchezze; questo diventa di pubblica conoscenza perché, «com'è giusto che sia», gli elettori devono sapere chi stanno votando;
- dall'altro abbiamo cittadini con due o più passaporti che hanno commesso reati lievi o di una certa gravità nel Paese di origine o nativo, reati di cui gli elettori non vengono a conoscenza.

Secondo l'iniziativista, al fine di avere una parità di diritti e doveri nonché di trasparenza tra tutti i candidati, occorre che chi si mette a disposizione per il Municipio, il Consiglio di Stato o il Gran Consiglio ed è in possesso di due o più passaporti presenti, oltre al casellario giudiziale svizzero, anche quello o quelli del o dei Paesi di cui è cittadino.

La maggioranza della Commissione ritiene che non si possa legare la possibilità di commettere delle infrazioni alla doppia (o plurima) cittadinanza; in effetti un candidato – indipendentemente che abbia solo il passaporto svizzero – potrebbe essere stato in svariati Paesi e avervi compiuto degli illeciti, subendo delle condanne. Ad esempio un candidato con la doppia nazionalità italiana potrebbe non aver mai messo piede in Italia (e quindi non avervi ovviamente delitto), per cui non si capisce il motivo per cui dovrebbe presentare il casellario giudiziale italiano e non quello di tutti gli altri Stati che ha visitato e nei quali avrebbe potuto compiere delle infrazioni.

Il problema riguarda anche chi possiede solo la nazionalità svizzera dato che potrebbe aver commesso un reato in un altro Paese; in altre parole la questione non dipende dal fatto di

possedere il passaporto di un altro Stato e quindi di dover richiedere il casellario giudiziale in quello Stato.

Insomma, non si può legare la commissione del reato alla nazionalità. La trasparenza non può essere richiesta solo ai candidati che hanno più cittadinanze, ma anche a quelli che hanno solo il passaporto svizzero; è una questione di parità di trattamento.

Per dovere di informazione si fa notare che, nonostante sia possibile per un cittadino con nazionalità italiana che non ha mai risieduto in Italia richiedere un certificato del casellario giudiziale, questo dovrà indirizzare la sua richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo la Confederazione elvetica aderito, almeno a quanto a oggi ci risulta, al Sistema Informativo del Casellario Europeo (ECRIS) che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati Membri in un formato standard comune a tutti.

4. CONCLUSIONI

La maggioranza della Commissione Costituzione e leggi, in base alle considerazioni sopraesposte, invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare elaborata di Massimiliano Robbiani e cofirmatari "Modifica dell'art. 60 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP): introduzione dell'obbligo di presentazione del casellario giudiziale di altri Paesi se si è in possesso di una seconda cittadinanza!".

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Michela Ris, relatrice

Bertoli - Corti - Gendotti (con riserva) - Käppeli -

Lepori - Lurati Grassi - Ortelli P. - Viscardi